

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA LEGALE E GENERALE

Servizio affari generali – Settore affari generali

Publicato in albo web 1.8.2017

IL RETTORE

D.R. n.. 2817 del 1.8.2017

Vista la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;

Vista la L. 30.12.2040, n. 240 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Genova, in vigore dal 4.7.2017;

Visto il regolamento generale di Ateneo, applicabile in quanto compatibile ai sensi della terza disposizione transitoria dello Statuto;

Visto il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, applicabile in quanto compatibile ai sensi della terza disposizione transitoria dello Statuto;

Visto il decreto rettorale n. 71 del 27.2.2013, inerente all'istituzione, a decorrere dall'1.3.2013, del centro di servizi informatici e telematici di Ateneo (CSITA);

Vista la delibera del consiglio direttivo di CSITA, in data 24.7.2017, inerente alla proposta di costituzione del Centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA), a seguito della trasformazione di CSITA e della riforma del relativo decreto istitutivo;

Visto il parere favorevole del senato accademico in data 25.7.2017;

Vista la delibera favorevole del consiglio di amministrazione in data 26.7.2017.

DECRETA

Art. 1 – Costituzione, attivazione e finalità

1. A seguito della trasformazione del centro di servizi informatici e telematici di Ateneo (CSITA) istituito nell'ambito del previgente ordinamento statutario, a decorrere dalle date di pubblicazione del presente decreto rettorale nell'albo web dell'Ateneo e di inizio dell'anno solare 2018 (1.1.2018) è, rispettivamente, costituito, all'interno dell'assetto organizzativo dell'Ateneo, ed attivato, all'interno del relativo sistema contabile, il Centro Dati, Informatica e telematica di Ateneo (CeDIA), di seguito anche "centro" o "CeDIA", centro di servizio di Ateneo ai sensi e per gli effetti dell'Art. 55 dello Statuto, disciplinato dalle presenti disposizioni.

2. Il centro organizza e gestisce il sistema informativo digitale di Ateneo, progettando e sviluppando l'insieme delle risorse tecnologiche dell'informazione e della comunicazione (nel seguito ICT – *Information and Communication Technology*).

3. Il centro propone annualmente agli organi di governo l'Agenda Digitale dell'Ateneo, ovvero l'insieme di azioni e linee strategiche per lo sviluppo dell'ICT dell'Ateneo, allo scopo di definire i servizi e gli strumenti in materia di ICT a supporto alle attività organizzative, scientifiche e didattiche. L'Agenda Digitale dell'Ateneo è approvata dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio tecnico-scientifico del centro, sentito il senato accademico.

4. Il centro è dotato di autonomia amministrativa e gestionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 2 – Funzioni

1. Il centro, nell'ambito dell'Agenda Digitale, organizza il sistema informativo dell'Ateneo e, al fine di mantenere l'unitarietà nella gestione del suo patrimonio informativo, contribuisce all'analisi di processo, sviluppa, gestisce, progetta e supporta lo sviluppo di attività progettuali innovative che riguardano i servizi ICT infrastrutturali e applicativi, i cui obiettivi principali sono: la gestione dei dati del personale strutturato e non, la gestione della carriera degli studenti e dell'offerta formativa, la gestione e l'elaborazione dei dati amministrativo-contabili, la gestione e l'elaborazione dei dati per la ricerca, la gestione tecnologica dei siti web istituzionali e degli altri mezzi di comunicazione digitali, la gestione del protocollo, la dematerializzazione della documentazione, la gestione e la valorizzazione del patrimonio *on line* informativo e bibliotecario e degli *open data*, la promozione e la formazione del personale tecnico-amministrativo in materia ICT.

In particolare:

- a) gestisce lo sviluppo dei servizi e prodotti e il soddisfacimento delle esigenze ICT, espresse dal comitato di indirizzo di cui all'art. 8;
 - b) garantisce il funzionamento e la continuità operativa dei servizi attraverso la propria infrastruttura e le infrastrutture fornite da terze parti, quali le soluzioni del consorzio GARR;
 - c) monitora e valuta, in collaborazione con le aree dirigenziali e le strutture fondamentali, i servizi applicativi forniti da terze parti, quali le soluzioni CINECA;
 - d) promuove, progetta e realizza iniziative tecnologiche, anche mediante contratti con la partecipazione a progetti nazionali o internazionali e convenzioni con enti pubblici e privati e con consorzi interuniversitari.
2. Per lo svolgimento delle suddette attività il centro si avvale delle risorse messe a disposizione dell'Ateneo e, nel rispetto delle proprie finalità, può stipulare convenzioni e accordi con soggetti del contesto istituzionale ed economico ed enti pubblici e privati nazionali, comunitari e internazionali, e consorzi interuniversitari.
3. Il centro utilizza il personale tecnico e amministrativo ad esso direttamente assegnato, nel rispetto degli indirizzi del direttore generale, anche avvalendosi, di concerto con le rispettive strutture di afferenza o di assegnazione, dell'eventuale supporto di docenti e personale tecnico amministrativo.

Art. 3 – Durata

1. Il centro ha durata indeterminata.

Art. 4 – Sede

1. Il centro opera negli spazi messi a disposizione dall'Ateneo.
2. Le attività del centro si possono svolgere anche presso altre strutture dell'Ateneo, in particolare con lo scopo di:
 - a) sovrintendere e garantire il coordinamento delle risorse ICT necessarie per il corretto funzionamento della struttura;
 - b) garantire adeguati livelli di sicurezza e di integrazione dei servizi ICT dell'Ateneo;
 - c) sviluppare rapporti di collaborazione che promuovano le rispettive capacità di progettazione e di realizzazione di servizi innovativi nell'ambito dell'ICT.
3. Le attività del centro si possono svolgere anche presso, o in collaborazione con, enti pubblici e privati, disciplinate da specifiche convenzioni che definiscono i rapporti, anche finanziari, tra le parti e individuano i soggetti titolari degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 5 – Organi del centro

1. Sono organi del centro:
 - (a) il presidente;
 - (b) il consiglio tecnico-scientifico;
 - (c) il comitato di indirizzo;
 - (d) il direttore.

Art. 6 – Presidente

1. Il presidente è designato dal consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo a tempo pieno, su proposta del rettore che lo nomina con suo decreto.
2. La carica di presidente è incompatibile con le cariche di componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, di direttore del dipartimento e di coordinatore/direttore di corso di studio; la carica è, altresì, incompatibile con il regime di impegno a tempo definito, con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca in sede diversa e con il congedo per motivi di studio o di ricerca.
3. Il mandato di presidente dura tre anni ed è rinnovabile nei limiti previsti dallo Statuto.
4. Il presidente rappresenta il centro, nel rispetto della rappresentanza legale del rettore, esercita funzioni di iniziativa, coordinamento e vigilanza su tutte le attività del centro.
5. In particolare:
 - a) convoca e presiede il consiglio tecnico-scientifico e il comitato di indirizzo, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle relative deliberazioni;
 - b) predispone, coadiuvato dal direttore, il programma dell'Agenda Digitale di Ateneo e le eventuali relazioni periodiche per gli altri organi collegiali del centro e per gli organi di governo dell'Ateneo;
 - c) adotta, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio tecnico-scientifico, da sottoporre a successiva ratifica dello stesso; i provvedimenti non ratificati perdono effetto fin dall'inizio;
 - d) svolge i compiti previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e ogni azione necessaria alla realizzazione del programma di attività approvato dal consiglio tecnico-scientifico, ovvero compie gli atti a lui delegati che non siano di competenza specifica del consiglio tecnico scientifico o del comitato di indirizzo ed esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti;
 - e) relaziona gli organi di governo di Ateneo sull'attività programmata e svolta.
6. Il presidente può designare, di concerto con il rettore, un vicepresidente tra i docenti componenti del consiglio tecnico-scientifico, nominato con decreto rettorale. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e resta in carica per la durata del mandato del presidente, fatta salva la facoltà del presidente stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.

Art. 7 – Consiglio tecnico-scientifico

1. Il consiglio tecnico-scientifico è l'organo di programmazione generale, deliberazione delle linee di sviluppo e controllo delle attività del centro, nel rispetto degli indirizzi degli organi di governo.
2. Il consiglio tecnico-scientifico è convocato almeno sei volte l'anno dal presidente. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni di cui alle lettere d), f), g) ed h), del comma 3, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del presidente prevale. Le delibere di cui alle lettere a), b), c), e), del comma 3, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Si rinvia al regolamento generale di Ateneo per quanto concerne le modalità di convocazione delle

adunanze, la predisposizione dell'ordine del giorno, le riunioni con modalità telematiche, le attribuzioni del presidente dell'adunanza, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle sedute. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in telepresenza e comunque attraverso modalità telematiche che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti dell'organo.

3. Il consiglio tecnico-scientifico esercita le seguenti funzioni:
 - a) propone agli organi di governo le linee strategiche di sviluppo e propone gli obiettivi del centro, sentito il parere del comitato di indirizzo;
 - b) approva la proposta di Agenda Digitale;
 - c) approva il budget economico e degli investimenti, tenuto conto delle proposte del comitato di indirizzo, i documenti contabili preventivi e consuntivi di gestione, secondo le disposizioni del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) approva i contratti e le convenzioni, secondo le disposizioni del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - e) approva una relazione annuale sull'attività svolta per gli organi di governo sentito il comitato di indirizzo;
 - f) fornisce indicazioni al direttore sull'utilizzazione delle risorse disponibili per il conseguimento delle finalità istituzionali, ferme restando le direttive del direttore generale per quanto attiene al personale tecnico-amministrativo;
 - g) propone i tariffari delle prestazioni da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
 - h) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
4. Il consiglio tecnico-scientifico, nominato con decreto rettorale, è composto da:
 - (a) il presidente;
 - (b) il direttore;
 - (c) sei docenti di ruolo dell'Università degli Studi di Genova, con competenze in materia di ICT, designati dal rettore, per supportare i seguenti ambiti:
 - a.i) ricerca e trasferimento tecnologico;
 - a.ii) didattica, alta formazione e apprendimento permanente;
 - a.iii) orientamento, *e-learning* e internazionalizzazione;
 - a.iv) sicurezza informatica, identità digitale e *privacy*;
 - a.v) telecomunicazioni;
 - a.vi) aspetti legali dell'ICT;
 - (d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo del centro.

Lo stato di componente del consiglio tecnico-scientifico è incompatibile con le cariche di componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, di direttore del dipartimento, di coordinatore/direttore di corso di studio e il ruolo di componente del comitato di indirizzo.

5. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo è designato dal personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso il centro, al proprio interno. Non ha elettorato passivo il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato che non assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 59, comma 1, dello Statuto.

6. I componenti del consiglio tecnico-scientifico di cui alle lett. c) e d) del comma 4 restano in carica tre anni e possono essere confermati nei limiti previsti dallo Statuto.

Art. 8 – Comitato di indirizzo

1. Il comitato di indirizzo è l'organo che elabora e propone al consiglio tecnico-scientifico esigenze e strategie di sviluppo in materia di ICT delle strutture dell'Ateneo, con particolare riguardo alla didattica, alla ricerca e ai servizi per gli studenti, i docenti e il personale tecnico-amministrativo.

2. Il comitato di indirizzo è convocato almeno due volte all'anno dal presidente del centro. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente prevale. Si rinvia al regolamento generale di Ateneo per quanto concerne le modalità di convocazione delle adunanze, la predisposizione dell'ordine del giorno, le riunioni con modalità telematiche, le attribuzioni del presidente dell'adunanza, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle sedute. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in telepresenza e comunque attraverso modalità telematiche che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti dell'organo.

3. Il comitato di indirizzo in particolare:

- a) formula proposte al consiglio tecnico-scientifico per la predisposizione dell'Agenda Digitale di Ateneo e per il budget economico e degli investimenti;
- b) comunica al consiglio tecnico-scientifico, al fine dell'approvazione, da parte di quest'ultimo, della relazione annuale sull'attività svolta dal centro, il giudizio sulla qualità dei servizi percepita, i fabbisogni emersi e le attese.

4. Il comitato di indirizzo è composto da:

- a) il presidente del centro;
- b) i presidi di scuola o loro delegati;
- c) i direttori dei dipartimenti;
- d) il presidente o, comunque, il responsabile tecnico amministrativo preposto al sistema bibliotecario di Ateneo;
- e) i dirigenti delle aree.

Alle riunioni del comitato di indirizzo partecipa il direttore del centro, senza diritto di voto.

Art. 9 – Direttore del centro

1. Il direttore del centro è un dirigente con elevate competenze tecniche e organizzative in materia di ICT.

2. Il direttore organizza le attività del centro, è responsabile della gestione amministrativa e tecnica del centro; in particolare:

- a) organizza, in attuazione degli indirizzi approvati dal consiglio tecnico-scientifico, le attività gestionali, di natura amministrativa e tecnica del centro;
- b) predispone, nel rispetto delle linee generali di indirizzo e programmatiche di spesa approvate dal consiglio tecnico-scientifico, il budget economico e degli investimenti e i documenti contabili consuntivi;
- c) provvede all'ordinazione di beni e servizi utili per l'attività istituzionale del centro, nel rispetto delle competenze del consiglio tecnico-scientifico e del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) organizza le risorse umane, strumentali e di controllo del centro, sentiti eventualmente gli indirizzi funzionali del consiglio tecnico-scientifico e, per quanto attiene al personale tecnico amministrativo, nel rispetto dei poteri del direttore generale;
- e) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti.

Art. 10 – Risorse e gestione amministrativo-contabile

1. Il centro subentra a CSITA del preesistente ordinamento statutario nelle relative situazioni giuridiche attive e passive. Sono assegnate al centro le unità di personale tecnico-amministrativo già in dotazione a CSITA.

2. La gestione delle risorse finanziarie avviene secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché degli indirizzi in materia deliberati dagli organi di governo. Costituiscono dotazione finanziaria del centro le seguenti risorse:

- a) il contributo di funzionamento ordinario, assegnato annualmente dall'Ateneo;
- b) altri eventuali finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Ateneo;
- c) eventuali fondi provenienti da soggetti pubblici e/o privati finalizzati ai compiti e alle attività del centro;
- d) proventi da attività commerciale svolta dal centro e risorse autonomamente acquisite dal centro tramite progetti, convenzioni o contratti;
- e) risorse finalizzate eventualmente rese disponibili da singole strutture.

Art. 11 – Beni inventariabili

1. CeDIA subentra a CSITA nella titolarità dei diritti reali inerenti al materiale inventariato presso quest'ultimo.

2. Il centro dispone, altresì, dei beni acquisiti direttamente o al medesimo concessi in uso, i quali sono, rispettivamente, annotati sull'inventario e sul registro dei beni in uso.

Art. 12 – Scioglimento di CSITA del preesistente ordinamento statutario

1. Dalla data di efficacia del presente decreto CeDIA subentra a CSITA.

Art. 13 – Norme transitorie e finali

1. Eventuali modifiche al presente provvedimento sono disposte con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e sentito il consiglio tecnico-scientifico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Gli organi monocratici e collegiali di CSITA si sciolgono a decorrere dalla data di costituzione degli organi di CeDIA previsti dal presente decreto.

3. Per tutto quanto non contemplato dal presente provvedimento si fa rinvio allo Statuto e ai regolamenti dell'Ateneo.

4. Il presente decreto è pubblicato in albo web e l'originale è conservato presso l'area legale e generale, servizio affari generali.

Genova

II RETTORE
Firmato digitalmente
Prof. Paolo COMANDUCCI